

NOTE ESPLICATIVE

- 1) Destinatari delle procedure disciplinate dall'art. 10 del contratto collettivo integrativo del Ministero dell'Interno per il quadriennio 1998 – 2001 e dall'art. 8 del contratto collettivo integrativo del Ministero dell'Interno per il quadriennio 2002 – 2005 sono i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno anche se in posizione di comando o di fuori ruolo.
- 2) La posizione economica di appartenenza può essere rilevata dal cedolino delle competenze fisse alla voce "Inquadramento retributivo".
- 3) Ai fini del computo dell'anzianità si precisa che per decorrenza si deve intendere **decorrenza economica**.
- 4) Ai fini del computo dell'anzianità valgono solo i periodi di ruolo prestati in Amministrazioni rientranti nel comparto Ministeri.
- 5) Tutti i periodi di servizio **non di ruolo** non sono computabili e, di conseguenza, non sono computabili neppure i periodi di servizio svolti presso quest' Amministrazione dai dipendenti assunti ai sensi della legge 285/78, anteriormente all'effettiva immissione in ruolo.
- 6) I periodi di lavoro a tempo parziale sono considerati come quelli svolti a tempo pieno.
- 7) I periodi di aspettativa, ai sensi dell'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 del personale del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 2001, non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio e devono essere detratti. Gli stessi devono essere specificatamente elencati nella domanda di partecipazione.
- 8) I periodi di congedo per maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e all'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 del personale del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 2001, che abbiano comportato il differimento dell'assunzione in servizio o comunque un mancato inizio della decorrenza economica, non possono essere valutati ai fini dell'anzianità.
- 9) Il servizio militare di leva deve essere computato nell'anzianità **solo** se svolto successivamente all'immissione in servizio e, nel caso di nomina avvenuta durante lo svolgimento del servizio militare di leva o civile, soltanto qualora la nomina nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno abbia comportato l'inizio della decorrenza economica.
- 10) Il servizio militare di ferma volontaria o quello prestato nel comparto Sicurezza non sono computabili.
- 11) Non sono da computare gli anni relativi al conseguimento della laurea, anche se riscattati.

12) In sede di quantificazione dell'anzianità di servizio le frazioni di anno vanno calcolate in dodicesimi; la frazione di mese superiore al 15° giorno è da considerare mese intero; il mese è da considerare convenzionalmente di 30 giorni. Si deve, pertanto, valutare come mese intero il servizio prestato per un periodo di almeno 16 giorni.

Ai fini del computo dei punteggi parziali e totali, i decimali devono essere indicati fino alla terza cifra, con esclusione di arrotondamenti.

13) Per l'ammissione alle procedure di riqualificazione relative ai profili professionali delle posizioni economiche B3 e C3, il requisito dell'anzianità di servizio nel profilo professionale verrà valutato sia in relazione al criterio dell'alternatività, sia in base a quello della cumulabilità.

Secondo il primo criterio, il dipendente privo del titolo di studio richiesto dal bando che intende partecipare, ad esempio, alla procedura di riqualificazione per assistente amministrativo, posizione economica B3, dovrà possedere un'esperienza professionale di 4 anni nella posizione economica B2 ovvero di 8 anni nella posizione economica B1.

In forza del secondo criterio sarà ugualmente legittimato a partecipare alla citata procedura il dipendente privo del titolo di studio richiesto dal bando che risulti in possesso di un'esperienza professionale, complessivamente maturata nelle posizioni economiche B1 e B2, non inferiore ad 8 anni (3 anni in B2 e 5 anni in B1 oppure 2 anni in B2 e 6 anni in B1). Ciò in aderenza al principio sancito dalla giurisprudenza che il periodo di servizio prestato nella posizione economica superiore può essere cumulato con quello svolto nella posizione economica inferiore a condizione che la somma dei due periodi sia pari all'anzianità richiesta nella posizione economica inferiore (8 anni).

14) I titoli di studio contemplati all'articolo 2 dei bandi verranno presi in considerazione in sede di verifica dell'ammissibilità dei dipendenti a partecipare alle varie procedure di riqualificazione. Per quel che concerne, invece, l'attribuzione del punteggio secondo il disposto dell'articolo 4 dei bandi, si precisa che, laddove sia richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore, saranno valutati **esclusivamente** i seguenti titoli: diplomi di scuola secondaria di secondo grado conseguiti al termine di corsi quinquennali e quadriennali, diplomi di qualifica professionale per segretario d'azienda, per addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda, per addetto alla contabilità d'azienda, per corrispondente commerciale in lingue estere di cui ai decreti ministeriali 7 dicembre 1965 e 29 maggio 1971, diplomi di qualifica professionale per operatore della gestione aziendale, per operatore dell'impresa turistica, per accompagnatore turistico, per accompagnatrice turistica, per addetto agli uffici turistici, per addetto alle aziende di spedizione e trasporto, per addetto alla segreteria d'azienda ad indirizzo assicurativo, per applicato ai servizi amministrativi, per stenodattilografo, purché ottenuti a conclusione di un ciclo di studi di durata triennale.

14) Ai fini della formazione delle graduatorie il criterio dell' "originaria posizione in ruolo" va inteso in riferimento al profilo professionale cui appartiene il dipendente al momento della presentazione della domanda.